



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

# **PROPOSTA DI LEGGE**

## **N. 141 del 4 marzo 2024**

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**TIDEI e NOBILI**

**DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE  
DEI SITI MINERARI DISMESSI**

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: XI – IV – I - V – VII - VIII

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



Proposta di legge regionale concernente

“Disposizioni per la valorizzazione dei siti minerari dismessi”

Di iniziativa dei Consiglieri

Marietta Tidei

Firmato digitalmente da:  
Marietta Tidei  
Data: 04/03/2024 09:56:18

Luciano Nobili

Firmato digitalmente da:  
Luciano Nobili  
Data: 04/03/2024 14:35:01

---

## RELAZIONE

Il patrimonio minerario italiano, riconosciuto «bene culturale di interesse storico ed etnoantropologico» dapprima nel 1939 (legge n. 1089 del 1939 recante «Tutela delle cose d'interesse artistico e storico») e oggi con il codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 /2004 (articolo 10), rappresenta un perfetto esempio di patrimonio naturale ma al tempo stesso storico-artistico, paesaggistico, archeologico, culturale e industriale, nonché di storia e cultura del lavoro da tutelare e valorizzare. Da un censimento eseguito dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) risultano 2.990 siti minerari dismessi distribuiti tra le diverse regioni d'Italia, aree talvolta tutelate dalle soprintendenze ai beni culturali, in parte da bonificare e risanare, in parte pronte all'uso e in parte già in utilizzo. Si tratta di siti che raccontano oltre due secoli di fatica e di sudore, di sviluppo economico e di cultura italiana che non possiamo permetterci di perdere e che, soprattutto, necessitano di essere messi in sicurezza. Non perdiamo la memoria di questi luoghi affascinanti che raccontano la storia dello sviluppo industriale nazionale, che sono storia di battaglie civili per il lavoro e di rinascita economica e sociale del Paese. Perderne la memoria significa oltretutto perdere l'occasione di rilanciare una serie di iniziative volte a favorire un turismo consapevole che già nel resto d'Europa vanta esperienze significative. Si tratta quindi di un'occasione da non perdere ma anche una scommessa su cui puntare alla luce dei risultati che, in alcuni casi, si cominciano a registrare come ad esempio nelle miniere metallifere della Sardegna, in quelle di zolfo della Sicilia, e

---

ancora l'antica miniera di talco di Garida (tra le più antiche delle Alpi), a quella di sale di Salgemma di Lungro in Calabria o quelle d'oro del Piemonte e numerose altre.

Con riferimento al Lazio va detto che da ricerche effettuate nella nostra Regione risulta che nel periodo 1870-2019 sono stati censiti ben 69 siti estrattivi, di cui 47 con coltivazione a "cielo aperto", 18 "in sotterraneo" e 4 di tipo misto "sotterraneo-cielo aperto".

Da un punto di vista mineralogico, i minerali estratti sono per lo più ceramici e industriali (25 siti), combustibili fossili e bitumi (19 siti), barite e fluorite (11 siti), minerali metalliferi (10 siti), leucite (3 siti) e zolfo (1 sito).

La maggior concentrazione di siti di coltivazione la si trova nelle province di Roma (23 siti), con prevalenza di Minerali ceramici e industriali (9 siti) e barite e fluorite (8 siti). Segue Viterbo (20 siti), anche qui con prevalenza dei minerali ceramici e industriali (10 siti). Vi è poi Frosinone (14 siti), dove invece prevalgono i combustibili fossili e bitumi (11 siti). Meno rappresentate sono invece le province di Latina e Rieti, entrambe con 6 siti, di cui la prima con netta prevalenza di minerali ceramici e industriali (5 siti) e la seconda con presenza esclusiva di siti di combustibili fossili e bitumi. Tra i vari siti estrattivi, particolare importanza è ricoperta, sotto il profilo storico, dal comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate, a cui appartiene il territorio di Allumiere, racchiuso da un quadrilatero ideale delimitato dal corso del Fiume Mignone, da quello del Fosso della Mola e dal Mar Tirreno, dove, il minerale più caratteristico coltivato in quest'area è l'Alunite (o Allumite). Si tratta appunto di minerale in passato ritenuto molto importante e insostituibile specie nelle industrie tessili (come fissatore per colori e per la lavorazione della lana), nella realizzazione delle stampe su pergamena, nella concia delle pelli, nella produzione del vetro e, in medicina, come emostatico. Sulla presenza di miniere o di attività estrattive nella zona dei Monti della Tolfa le

---

prime indicazioni si trovano addirittura in un elenco stilato a Tuscania nel 1371, in cui si fa riferimento a un terreno ubicato oltre il fiume Marta vicino alle cave (ultra Martam, iuxta cavas). Anche se non ci sono indicazioni circa la tipologia tuttavia la localizzazione al di là del fiume Marta, secondo la prospettiva di chi in quel momento stava scrivendo l'atto a Tuscania, permette di collocare il terreno nei pressi di quello che diventerà il borgo della Farnesiana, la prima area in cui si trovavano le vecchie attività estrattive di allume. Occorre tuttavia dire che ad oggi la situazione legislativa relativa alle attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso a fini turistici, culturali, formativi, di ricerca scientifica e produttivi, risulta caratterizzata solo da iniziative regionali mancanti di coordinamento sul territorio nazionale, con investimenti economici spesso destinati a rimanere improduttivi in quanto non inseriti in un progetto economico e culturale di sviluppo complessivo. L'assenza di coordinamento tra le regioni e lo Stato ha infatti portato a una legislazione ancora frammentaria e non omogenea e la mancanza di una normativa statale che aiuti il settore spinge le Regioni ad operare individualmente cercando tuttavia di individuare al meglio azioni in grado di risanare il territorio rendendolo al contempo produttivo.

È in questa ottica che si inserisce il presente provvedimento di legge, volto a favorire azioni di recupero dei siti minerari dismessi in quanto patrimonio tecnico-scientifico oltre che storico -culturale. Un patrimonio il cui recupero e valorizzazione non solo sono finalizzati a garantire il benessere economico e sociale dei territori interessati rendendoli nuovamente produttivi ma anche a rendere questi ultimi zone di interesse conoscitivi della storia e della cultura mineraria.

---

Passando ad esaminare la proposta di legge regionale presentata, questa detta disposizioni per la valorizzazione dei siti minerari dismessi, ed è composta da dodici articoli così suddivisi:

Il primo articolo definisce le finalità e l'oggetto prevedendo disposizioni volte a disciplinare la valorizzazione dei siti minerari dismessi per finalità scientifiche, naturalistiche, turistiche, culturali e sociali, con particolare riferimento alla realizzazione di parchi geominerari e di miniere museo, in un quadro di sviluppo sostenibile e di salvaguardia dell'ambiente (**Art.1**)

L'ambito di applicazione poi, prevede che le disposizioni siano dirette agli interventi per la valorizzazione dei siti minerari dismessi con valenza geologica, naturalistica, tecnologica, sociale, storica e culturale, nonché i manufatti, i macchinari e le attrezzature di lavoro, gli archivi storici sia pubblici che privati, le documentazioni aziendali, iconografiche, librerie e testimoniali ad essi relativi. (**Art.2**)

Ai fini della valorizzazione dei siti è prevista l'approvazione di un apposito programma regionale, formulato sulla base dei dati forniti dal catasto dei siti dismessi, con il quale sono individuati e promossi gli interventi. 2. Il programma regionale è approvato dalla Giunta, previo parere del Comitato di cui all'articolo 8, sentita la competente commissione consiliare. Ha durata triennale e tiene conto degli indirizzi di politica mineraria e dei relativi programmi di ricerca mineraria di competenza dello Stato, nonché delle disposizioni europee in materia di sviluppo sostenibile. L'attuazione del programma regionale avviene nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal d.lgs. 42/2004 ivi compreso, ove prescritto, il parere delle competenti articolazioni del ministero competente in materia di beni culturali, in relazione agli interventi in aree sottoposte a vincolo. Resta ferma

---

l'inderogabilità del piano paesaggistico regionale. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, anche nelle more dell'approvazione del programma regionale, può stabilire i criteri e le modalità per incentivare interventi per la valorizzazione di specifici siti minerari dismessi, con priorità per quelli di messa in sicurezza. **(Art.3)**

La proposta di legge definisce poi

- i parchi geominerari, quali ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di attività minerarie dismesse, tenendo conto dell'unitarietà delle tecniche minerarie utilizzate, delle tecnologie di estrazione e lavorazione del materiale minerale estratto, delle iniziative economiche ed industriali connesse all'attività mineraria svolta, nonché della potenzialità di valorizzazione mediante interventi di natura sia pubblica che pubblico-privata; **(Art.4)**
- le miniere museo, quali siti minerari dismessi, sviluppati in superficie e in sotterraneo, in cui sono acquisiti, conservati, ordinati ed esposti beni culturali per finalità di educazione permanente, musealizzazione open site, documentazione, ricerca scientifica ed educazione ambientale. **(Art.5)**

Il riutilizzo e la valorizzazione dei siti minerari dismessi da destinare alla realizzazione di parchi geominerari o di miniere museo sono subordinati all'autorizzazione regionale ed avviene mediante presentazione di un progetto di valorizzazione, redatto in conformità al programma regionale. Il progetto è presentato dai comuni, anche in forma associata tra loro o con altri enti pubblici, dai proprietari dei siti, da altri operatori privati o dagli enti gestori delle aree naturali protette. Nel progetto di valorizzazione sono evidenziate le caratteristiche del sito, l'ampiezza territoriale, le eventuali aree ricomprendenti gli elementi del

---

paesaggio geologico e minerario nonché gli ulteriori aspetti ad esso collegabili sotto il profilo sociale, naturalistico, culturale e tecnologico. I progetti di valorizzazione possono riguardare la conservazione, la sistemazione, la messa in sicurezza dei siti per finalità scientifiche, naturalistiche, turistiche, culturali e sociali. Per la redazione, presentazione e realizzazione dei progetti di valorizzazione, è possibile avvalersi degli operatori accreditati ai sensi del successivo articolo 10. Nei progetti di valorizzazione possono essere coinvolti enti economici, enti del terzo settore, nonché imprese dei settori turistico e produttivo del territorio interessato e alla relativa gestione possono concorrere risorse sia pubbliche che private. Con deliberazione di Giunta sono stabilite, in particolare, le modalità di presentazione dei progetti di valorizzazione, la documentazione da allegare, i criteri di valutazione, le modalità e le tempistiche di erogazione dei finanziamenti. **(Art.6)**

Per consentire la programmazione degli interventi è prevista l'istituzione, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di attività estrattive, il catasto dei siti minerari dismessi nel quale sono indicati, per ciascun sito, la localizzazione territoriale e la tipologia di giacimento. Per l'aggiornamento del catasto la Regione, previa stipula di appositi accordi, può altresì avvalersi di istituti universitari, dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di istituzioni museali o di enti del terzo settore aventi come finalità statutaria l'esplorazione e la documentazione a carattere speleologico. **(Art.7)**

È poi prevista l'istituzione del Comitato consultivo per la valorizzazione dei siti minerari dismessi, con funzioni consultive in merito all'adozione del programma regionale e ai provvedimenti della Giunta regionale attuativi della presente legge e con funzioni propositive in merito agli interventi. Il Comitato può invitare alle

---

proprie sedute un rappresentante della rete nazionale dei parchi e musei minerari italiani (ReMi) designato dall'Ispra. **(Art.8)**

Per garantire la sicurezza dei fruitori dei parchi geominerari o delle miniere museo, in mancanza di specifica normativa di riferimento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I titolari dell'autorizzazione sono tenuti, in particolare, ad impiegare addetti appositamente formati e curarne il periodico aggiornamento; a fornire ai fruitori appositi dispositivi di protezione individuale; a munirsi di una assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati a terzi nell'ambito dell'attività di fruizione del sito. **(Art.9)**

Nella proposta di legge viene inoltre previsto che presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di attività estrattive, venga istituito l'elenco degli operatori accreditati per la valorizzazione dei siti minerari dismessi ai quali possono rivolgersi i soggetti di cui all'articolo 6, che intendono realizzare gli interventi di valorizzazione, ai fini della redazione, presentazione e realizzazione dei progetti. All'elenco possono essere iscritti, con provvedimento della struttura della Giunta regionale competente in materia di attività estrattive, i soggetti in possesso di esperienza e capacità tecnica nell'elaborazione di programmi e progetti finalizzati alle citate tipologie di intervento, nonché di esperienza nella valorizzazione delle tradizioni e della storia mineraria dei luoghi. **(Art.10)**

Alla Regione spetta poi la vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste dalla presente proposta, compreso l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni a seconda che chi realizza gli interventi si trovi in assenza di autorizzazione regionale o di difformità dalla stessa. È prevista altresì la sospensione dell'autorizzazione in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza **(Art. 11)**

---



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

È infine prevista la disposizione finanziaria, con un importo pari a 150.000,00 euro in parte corrente e 300.000,00 in parte capitale per ciascuna annualità 2024-2026, per la copertura delle spese relative alle attività di valorizzazione dei siti minerari dismessi con particolare riferimento al finanziamento dei progetti volti alla realizzazione di Parchi geominerari o Miniere museo (**Art.12**)

---



## **Sommario**

**Art. 1** (Finalità e oggetto)

**Art. 2** (Ambito di applicazione)

**Art. 3** (Programma regionale per la valorizzazione dei siti minerari dismessi)

**Art. 4** (Parchi geominerari)

**Art. 5** (Miniere museo)

**Art. 6** (Progetti di valorizzazione dei siti minerari dismessi)

**Art. 7** (Catasto dei siti minerari dismessi)

**Art. 8** (Comitato consultivo per la valorizzazione dei siti minerari dismessi)

**Art. 9** (Sicurezza dei fruitori)

**Art. 10** (Operatori per gli interventi per la valorizzazione dei siti minerari dismessi)

**Art. 11** (Vigilanza e sanzioni)

**Art. 12** (Disposizioni finanziarie)

---

**Art. 1**  
*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 9 dello Statuto e nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137) e successive modifiche, tenuto altresì conto della Raccomandazione Rec (2004) 3 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 5 maggio 2004 sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico, disciplina gli interventi per la valorizzazione dei siti minerari dismessi per finalità scientifiche, naturalistiche, turistiche, culturali e sociali, con particolare riferimento alla realizzazione di parchi geominerari e di miniere museo, in un quadro di sviluppo sostenibile e di salvaguardia del territorio.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
    - a) individua e censisce i siti minerari dismessi;
    - b) definisce e programma gli interventi per la valorizzazione dei siti minerari dismessi, compresi quelli per la messa in sicurezza degli stessi, dei relativi immobili e dell'ambiente circostante tenendo conto della specificità dei singoli siti;
    - c) autorizza e finanzia i progetti di valorizzazione dei siti minerari dismessi finalizzati alla realizzazione di parchi geominerari o di miniere museo;
    - d) promuove la presenza di operatori qualificati per la realizzazione degli interventi per la valorizzazione dei siti minerari dismessi;
    - e) promuove e incentiva le attività di ricerca scientifica all'interno dei siti minerari dismessi, in accordo con gli istituti universitari, le istituzioni museali, gli istituti di ricerca nazionali e internazionali, l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e gli enti del terzo settore operanti nell'ambito delle attività di ricerca scientifica;
    - f) valorizza, sotto il profilo antropico, le passate attività minerarie anche attraverso l'attuazione di strumenti di messa in rete con il patrimonio culturale diffuso e con i contesti di interesse naturalistico ivi presenti.
-

**Art. 2**  
*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli interventi per la valorizzazione riguardanti i siti minerari dismessi inseriti nel catasto di cui all'articolo 7. I siti minerari dismessi vanno intesi comprensivi delle strutture logistiche, dei manufatti, delle pertinenze e comunque di tutto ciò che è inerente ai passati usi di sfruttamento delle risorse del sottosuolo.
  2. Gli interventi per la valorizzazione, in particolare, riguardano i siti minerari dismessi con valenza geologica, naturalistica, tecnologica, sociale, storica e culturale, nonché i manufatti, i macchinari e le attrezzature di lavoro, gli archivi storici sia pubblici che privati, le documentazioni aziendali, iconografiche, librerie e testimoniali ad essi relativi.
-

### **Art. 3**

*(Programma regionale per la valorizzazione dei siti minerari dismessi)*

1. Il programma regionale per la valorizzazione dei siti minerari dismessi, di seguito denominato programma regionale, formulato sulla base dei dati del catasto di cui all'articolo 7, individua e promuove gli interventi per la valorizzazione dei siti minerari dismessi per la realizzazione, in particolare, di parchi geominerari o di miniere museo.
  2. Il programma regionale è approvato dalla Giunta, previo parere del Comitato di cui all'articolo 8 e sentita la competente commissione consiliare. Ha durata triennale e tiene conto degli indirizzi di politica mineraria e dei relativi programmi di ricerca mineraria di competenza dello Stato, nonché delle disposizioni europee in materia di sviluppo sostenibile.
  3. Il programma regionale può essere modificato o integrato, per recepire nuove o differenti proposte di valorizzazione, con le procedure del comma 2.
  4. L'attuazione del programma regionale avviene nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal d.lgs. 42/2004 ivi compreso, ove prescritto, il parere delle competenti articolazioni del ministero competente in materia di beni culturali, in relazione agli interventi in aree sottoposte a vincolo. Resta ferma l'inderogabilità del piano paesaggistico regionale.
  5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, anche nelle more dell'approvazione del programma regionale, può stabilire i criteri e le modalità per incentivare interventi per la valorizzazione di specifici siti minerari dismessi, con priorità per quelli di messa in sicurezza.
-

**Art. 4**  
*(Parchi geominerari)*

1. Il programma regionale individua i parchi geominerari quali ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di attività minerarie dismesse, tenendo conto dell'unitarietà delle tecniche minerarie utilizzate, delle tecnologie di estrazione e lavorazione del materiale minerale estratto, delle iniziative economiche ed industriali connesse all'attività mineraria svolta, nonché della potenzialità di valorizzazione mediante interventi di natura sia pubblica che pubblico-privata.
  2. Nei parchi geominerari è prevista una graduazione degli interventi per la valorizzazione, con priorità per quelli relativi alla messa in sicurezza dei vuoti sotterranei delle cessate attività minerarie. Gli interventi sono, tra l'altro, subordinati alla verifica dell'esistenza di comunità faunistiche ipogee con particolare riferimento alla tutela delle colonie di chiroteri, specie di interesse primario e tutelata a livello unionale.
  3. La Regione favorisce il reperimento, la catalogazione e la conservazione della documentazione tecnica e amministrativa relativa alle attività minerarie dismesse all'interno del parco geominerario.
  4. La Regione promuove accordi operativi con lo Stato e, nel caso in cui i siti minerari dismessi siano localizzati in aree naturali protette, con gli enti parco statali o regionali competenti, per la valorizzazione delle pertinenze delle miniere dismesse, ricomprese nell'ambito territoriale del parco geominerario, in carico al patrimonio indisponibile dello Stato.
  5. L'utilizzo a fini non minerari delle pertinenze relative alle miniere dismesse all'interno dei parchi geominerari è subordinato al parere favorevole della direzione regionale competente in materia di attività estrattive, a seguito di verifica circa l'insussistenza dell'interesse minerario.
-

**Art. 5**  
*(Miniere museo)*

1. Il programma regionale individua le miniere museo, che si caratterizzano quali siti minerari dismessi, sviluppati in superficie e in sottterraneo, in cui sono acquisiti, conservati, ordinati ed esposti beni culturali per finalità di educazione permanente, musealizzazione *open site*, documentazione, ricerca scientifica ed educazione ambientale.
-

## **Art. 6**

### *(Progetti di valorizzazione dei siti minerari dismessi)*

1. Il riutilizzo e la valorizzazione dei siti minerari dismessi da destinare alla realizzazione di parchi geominerari o di miniere museo sono subordinati all'autorizzazione regionale dei relativi interventi. A tal fine i comuni, anche in forma associata tra loro o con altri enti pubblici, i proprietari, altri operatori privati o gli enti gestori delle aree naturali protette presentano alla Regione un progetto di valorizzazione dei siti minerari dismessi in conformità a quanto previsto dal programma regionale.
  2. Nel progetto di valorizzazione sono evidenziate le caratteristiche del sito, l'ampiezza territoriale, le eventuali aree ricomprendenti gli elementi del paesaggio geologico e minerario nonché gli ulteriori aspetti ad esso collegabili sotto il profilo sociale, naturalistico, culturale e tecnologico. I progetti di valorizzazione possono riguardare la conservazione, la sistemazione, la messa in sicurezza dei siti per finalità scientifiche, naturalistiche, turistiche, culturali e sociali. Per la redazione, presentazione e realizzazione dei progetti di valorizzazione i soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi degli operatori accreditati di cui all'articolo 10.
  3. Nei progetti di valorizzazione possono essere coinvolti enti economici, enti del terzo settore, nonché imprese dei settori turistico e produttivo del territorio interessato. Alla gestione dei progetti di valorizzazione possono concorrere risorse sia pubbliche che private.
  4. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce, in particolare, le modalità di presentazione dei progetti di valorizzazione, la documentazione da allegare, i criteri di valutazione, le modalità e le tempistiche di erogazione dei finanziamenti.
-

**Art. 7**

*(Catasto dei siti minerari dismessi)*

1. Per consentire la programmazione degli interventi per la valorizzazione dei siti minerari dismessi è istituito, presso la direzione della Giunta regionale competente in materia di attività estrattive, il catasto dei siti minerari dismessi nel quale sono indicati, per ciascun sito, la localizzazione territoriale e la tipologia di giacimento.
  2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con deliberazione, definisce i criteri e le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento del catasto.
  3. Per l'aggiornamento del catasto la Regione, previa stipula di appositi accordi, può altresì avvalersi di istituti universitari, dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di istituzioni museali o di enti del terzo settore aventi come finalità statutaria l'esplorazione e la documentazione a carattere speleologico.
-

## Art. 8

### *(Comitato consultivo per la valorizzazione dei siti minerari dismessi)*

1. È istituito presso la direzione regionale competente in materia di attività estrattive il Comitato consultivo per la valorizzazione dei siti minerari dismessi, di seguito denominato Comitato, con funzioni consultive in merito all'adozione del programma regionale e ai provvedimenti della Giunta regionale attuativi della presente legge e con funzioni propositive in merito agli interventi per la valorizzazione dei siti minerari dismessi.
  2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione e resta in carica per l'intera legislatura. Sono componenti del Comitato:
    - a) il direttore della direzione regionale competente in materia di ~~eave ed~~ attività estrattive o suo delegato con funzioni di Presidente;
    - b) un rappresentante della direzione regionale competente in materia di tutela paesaggistica;
    - c) un rappresentante della direzione regionale competente in materia di cultura;
    - d) un rappresentante della direzione regionale competente in materia di turismo;
    - e) un rappresentante della direzione regionale competente in materia di ambiente;
    - f) un rappresentante designato dall'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
  3. Il Comitato può invitare alle proprie sedute un rappresentante della rete nazionale dei parchi e musei minerari italiani (ReMi) designato dall'Ispra.
  4. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto avviene a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
  5. Il Comitato attua forme di consultazione con i soggetti che possono risultare coinvolti nella realizzazione degli interventi, compresi i soggetti privati che possono concorrere anche attraverso l'apporto di proprie risorse economiche.
  6. Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite con regolamento interno.
  7. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato si avvale del supporto della direzione regionale competente in materia di attività estrattive. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale designato dalla stessa direzione.
-

**Art. 9**  
*(Sicurezza dei fruitori)*

1. Al fine di garantire la sicurezza dei fruitori dei parchi geominerari o delle miniere museo, in mancanza di specifica normativa di riferimento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e quelle di cui alla normativa nazionale di settore in base alla specifica finalità fruitiva.
  2. I titolari dell'autorizzazione sono tenuti, in particolare, a:
    - a) impiegare addetti appositamente formati e curarne il periodico aggiornamento;
    - b) fornire ai fruitori appositi dispositivi di protezione individuale;
    - c) munirsi di una assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati a terzi nell'ambito dell'attività di fruizione del sito.
-

**Art. 10**

*(Operatori per gli interventi per la valorizzazione dei siti minerari dismessi)*

1. Per favorire la presenza qualificata di operatori la cui attività sia finalizzata alla messa in sicurezza, al recupero funzionale e al riutilizzo dei siti minerari dismessi per le finalità dell'articolo 1, comma 1, è istituito, presso la direzione della Giunta regionale competente in materia di attività estrattive, l'elenco degli operatori accreditati per la valorizzazione dei siti minerari dismessi.
  2. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, possono avvalersi degli operatori accreditati per la redazione, presentazione e realizzazione dei progetti di valorizzazione.
  3. All'elenco possono essere iscritti, con provvedimento della direzione della Giunta regionale competente in materia di attività estrattive, i soggetti in possesso di esperienza e capacità tecnica nell'elaborazione di programmi e progetti finalizzati alle citate tipologie di intervento, nonché di esperienza nella valorizzazione delle tradizioni e della storia mineraria dei luoghi.
  4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce i requisiti degli operatori e le modalità per ottenere l'accreditamento.
-

## **Art. 11**

### *(Vigilanza e sanzioni)*

1. Ferme restando le competenze degli organi preposti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/2008, le funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente legge, compreso l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, sono di competenza della Regione.
  2. In caso di interventi in assenza dell'autorizzazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 12.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi.
  3. In caso di interventi difformi all'autorizzazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi.
  4. Si procede con la sospensione dell'autorizzazione nel caso in cui non siano rispettate le misure a tutela della sicurezza dei fruitori dei parchi o delle miniere museo di cui all'articolo 9. L'attività resta sospesa in tutto o in parte nelle more degli adeguamenti necessari. Nel caso in cui non si provveda all'adeguamento nei termini previsti l'autorizzazione è revocata.
  5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.
-

## **Art. 12**

### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante:
    - a) l'istituzione, nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) Titolo 1, di un apposito capitolo di spesa denominato "Interventi per la valorizzazione dei siti minerari dismessi" con una autorizzazione di spesa pari ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2024-2026;
    - b) l'istituzione, nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) Titolo 2, di un apposito capitolo di spesa denominato "Interventi per la valorizzazione dei siti minerari dismessi" con una autorizzazione di spesa pari ad euro 300.000,00 per ciascuna annualità 2024-2026.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), si fa fronte mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.
-